

REGOLAMENTO

PER

LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI

CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 78 / 1998.

* * *

(Allegato al Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi Comunali)

* * *

Art. 1

Misura del contributo

Il contributo per l'estrazione di materiali ornamentali, giuste le previsioni del comma 4 dell'art. 15 Legge della Regione Toscana 3 novembre 1998 n° 78, è determinato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 Ago 2000 n° 267, con deliberazione della Giunta Comunale. Il contributo per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni ed opere civili viene determinato nell'importo unitario stabilito dalla Giunta Regionale Toscana, ai sensi dei commi 3 e 5-bis dell'art. 15 della medesima Legge Regionale.

Art. 2

Accertamento del contributo

La quantità e qualità dei materiali estratti, sia per l'accertamento del contributo previsto dai commi 3 e 5-bis della citata legge regionale, sia per l'accertamento del contributo previsto dal comma 4 dell'art. 15, stessa legge, viene stabilita con le modalità indicate nel successivo art. 3.

Art. 3

Procedimento di accertamento e riscossione del contributo

All'atto dell'asportazione dall'area dei giacimenti marmiferi, attraverso la pesa viene constatata l'entità, la natura e la qualità dei materiali marmiferi costituenti la produzione della cava e determinato il contributo dovuto da ciascun titolare di autorizzazione all'escavazione che, contestualmente, deve provvedere al relativo pagamento. Il titolare dell'autorizzazione può tuttavia delegare, per tale pagamento, il soggetto o i soggetti che eseguono il trasporto del marmo, rispetto ai quali abbia conseguito il gradimento del Comune. Il Comune potrà consentire il pagamento tramite RID bancario con scadenza mensile.

Art. 4

Sanzione per omesso o tardivo pagamento

- 1) - Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito con le modalità indicate nel precedente art. 3, il Comune provvede al recupero delle somme dovute nei confronti del titolare dell'autorizzazione all'escavazione anche quale responsabile per l'adempimento del soggetto eventualmente delegato ai sensi degli artt. 68 e 69 DPR 28 Gennaio 1988 n° 43, con gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito e fino alla data del pagamento.
- 2) - Vengono altresì erogate le sanzioni previste dall'art. 31 della Legge Regionale 78

del 1998 con le modalità previste dal D.Lgs. 18 Dic. 1997 n° 472.

Art. 5

Sanzione per omessa pesatura

1) - Nel caso in cui l'asportazione del materiale dagli agri marmiferi, per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione Comunale, non venga effettuata attraverso la pesa controllata dal sistema di video-sorveglianza, sarà applicata una contravvenzione pari al valore venale di mercato del materiale sottratto al controllo il cui pagamento verrà richiesto nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

2) - Nel caso in cui l'operatore, per cause a lui non imputabili, non possa effettuare la pesatura del materiale estratto, è obbligato a darne immediata notizia al Comune con l'indicazione dell'orario della mancata pesatura, della qualità e del peso presunto del materiale trasportato. In caso di ritardo o di omissione della sopradetta comunicazione al Comune, all'operatore sarà comminata una sanzione compresa tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 a discrezione del Comune e secondo la gravità dell'omissione commessa.

Art. 6

Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie relative al contributo sono devolute alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 Dic. 1992 n° 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, Legge 28 Dic. 2001 n° 448.

Art. 7

Entrata in vigore e norme transitorie

1) - Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno stesso dell'attivazione della pesa da parte dell'Amministrazione Comunale.

2) - Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme sarà notificato dal Comune, anche separatamente, ai soggetti obbligati all'accertamento del contributo regionale. Con i medesimi soggetti, entro trenta giorni dalla suddetta notifica, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare la quantità e la qualità del materiale stoccato al di fuori dell'ambito di cava, la quantità venduta ma non ancora fatturata e, comunque, non ancora contabilizzata ai fini del pagamento del contributo regionale. Nel verbale dovrà, infine, essere esposto l'importo totale del contributo regionale corrispondente alle dette quantità, calcolato secondo le modalità precedentemente adottate. Tale importo sarà corrisposto al Comune entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione del suddetto verbale. Il ritardo e l'omissione di tale pagamento saranno sanzionati a norma della Legge Regionale vigente nel merito.

oooOooo